

Regolamento per l'erogazione dei servizi e degli interventi assistenziali in favore di persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche

Premessa

Il TUEL (D.lgs 267/2000) all'art 19, lett. I, ha assegnato, tra le altre funzioni, alla Provincia i compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Il 2 comma dello stesso articolo prevede che la Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base dei programmi da essa preposti promuove, coordina e/o realizza attività di rilevante interesse provinciale nel settore sociale.

La Provincia di Foggia ha sottoscritto con la direzione provinciale dell'USR per la Puglia, l'ANCI Puglia e la ASL di Foggia un Accordo di Programma per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità residenti nella provincia di Foggia.

Successivamente, il 3 dicembre 2011 si è insediato il Tavolo di Coordinamento Provinciale per l'integrazione scolastica delle persone con disabilità in provincia di Foggia ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 20 lettera C del suddetto Accordo di programma.

Art. 1

Finalità

1. La Provincia di Foggia, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, in osservanza ai principi contenuti nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, (*“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*), nella L. 8 novembre 2000, n. 328 (*“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*), e nell'art. 2 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, in aderenza all'obbligo di assistenza di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1993, n.67, come ribadito dall'art. 17, lett. e) della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, mira:

- a) a realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità sensoriali nella famiglia, nella scuola, e nella società, al fine del conseguimento da parte degli stessi della massima autonomia individuale possibile, nonché per

l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità funzionali ai processi educativi, così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ;

b) a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;

c) al recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni sensoriali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità la Provincia di Foggia si avvale, in particolare, della collaborazione e delle competenze professionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) ed Enti od organismi di sua diretta emanazione o ad essa collegati, dell'Ente Nazionale Sordi (E.N.S.), e, comunque, di tutte le altre Istituzioni pubbliche, e dei soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, così come previsto rispettivamente dagli articoli 20 e 21 della Legge regionale 19/2006.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. Nel rispetto delle competenze spettanti alla Provincia di Foggia i destinatari degli interventi socio-assistenziali disciplinati con il presente regolamento sono:

a) I ciechi e gli ipovedenti, così come definiti dalla Legge 3 aprile 2001 n. 138, ovvero i soggetti affetti da cecità assoluta/parziale o che abbiano un residuo visivo non superiore a tre decimi in entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60 per cento;

b) I sordi, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 95, i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;

c) I ciechi e gli ipovedenti pluriminorati di qualsiasi età;

d) I disabili psico-fisici, nei limiti di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

3. Hanno diritto ai servizi e agli interventi socio-assistenziali disciplinati dal presente regolamento i soggetti menzionati al precedente comma 2., lettere a), b) e c) residenti nel territorio di competenza della Provincia di Foggia.

4. La Provincia, nelle more di un intervento legislativo che fissi in maniera chiara le competenze riguardo l'assistenza alle persone con disabilità psicofisiche provvede, in aderenza a quanto previsto dall'art. 139, lett. c) del D. lgs. 31 marzo 1998, n.112, a fornire ai soggetti di cui al precedente comma 2. lett. d) l'assistenza socio-assistenziale soltanto in relazione all'istruzione secondaria superiore e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

Art. 3

Accertamento dell'handicap

1. L'accertamento dell'handicap viene effettuato ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 e secondo il regolamento regionale dell'8 marzo 2007 n. 6.

2. Gli accertamenti sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il verbale, sottoscritto dai componenti del collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'OMS nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto art. 3.

Art. 4

Domanda di accertamento

1. La domanda di accertamento deve essere coerente alla normativa vigente in materia.

Art. 5

Interventi socio-assistenziali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Provincia di Foggia provvede ad assicurare le seguenti forme di assistenza:

- a) l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del DPR. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 13 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, ed oggi prevista dall'art. 92 del regolamento regionale n. 4/2007;

- b) il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 47 della Legge regionale 4/2010;
- c) la fornitura di attrezzature tecniche, sussidi didattici e servizi per l'integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista, mediante:
 - attività per il recupero sociale dei ciechi e degli ipovedenti pluriminorati adulti;
 - attività integrative speciali in età scolare e pre-scolare;
 - consulenze e supporto tiflo-psico-pedagogici;
 - la trascrizione dal nero al Braille o a caratteri ingranditi dei testi scolastici, a seconda dell'ordine di scuola e del residuo di funzione visiva;
 - le registrazioni audio in formato accessibile dei testi scolastici;
 - la fornitura di sussidi tiflodidattici e tifloinformatici;
 - attività di orientamento, mobilità e autonomia personale;
 - altri servizi e interventi finalizzati all'istruzione, all'educazione, alla formazione ed alla riabilitazione dei disabili visivi residenti nella provincia di Foggia;
- d) la frequenza di Corsi di qualificazione professionale e di Corsi universitari;
- e) iniziative per l'aggiornamento degli Educatori;
- f) l'educazione musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale diretta al recupero ed alla integrazione sociale dei disabili sensoriali;
- g) ricovero residenziale e/o semiresidenziale presso istituti specializzati;

2. La Provincia eroga ai soggetti di cui alla lett. d) dell'articolo 2 del presente regolamento soltanto gli interventi previsti dalle lett. a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Ai sensi del II comma dell'art. 47 L.R. 4/2010 alla Provincia spetta il compito di garantire il servizio di cui alla lett. b), comma 1., nei soli limiti dell'istruzione secondaria superiore. Per l'erogazione di tale servizio la Provincia di Foggia può trasferire, sulla base di appositi accordi, le risorse all'uopo necessarie agli enti locali che provvederanno ad effettuare il servizio di trasporto.

4. Tutti i servizi indicati prevedono la partecipazione alla spesa da parte dell'assistito o delle famiglie dello stesso, tenuto conto della situazione reddituale dell'utente e del suo nucleo familiare, così come previsto dagli articoli del presente regolamento e dagli allegati ad esso facenti parte.

5. I servizi indicati dal presente articolo, possono essere assicurati, previ appositi accordi, da associazioni di cui la Provincia si avvale per l'assistenza ai disabili.

Art. 6

Priorità di intervento

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento si attuano con criteri di equità, tenuto conto della gravità dell'handicap, da accertare alla luce delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.
2. Si darà priorità agli interventi dei soggetti che presentino situazioni di maggiore gravità e di maggiore svantaggio socio-economico.

Art. 7

Ordine degli interventi

1. In linea con i principi enunciati dalla L. 104/92, come ribaditi dalla L.R. 19/2006, il ricovero presso istituti specializzati viene considerato forma di assistenza subordinata agli altri interventi previsti nel presente regolamento, tenuto conto della necessità primaria di realizzare l'integrazione delle persone con disabilità sensoriali all'interno della propria realtà familiare, sociale e scolastica.
2. A tal proposito, la Provincia valuterà, caso per caso, di concerto con l'utente, con le famiglie ed eventualmente con le figure professionali che già assistono il soggetto, tenuto conto delle singole situazioni familiari, del contesto sociale in cui il disabile sensoriale vive e cresce e dei risultati conseguiti con il ricorso agli altri interventi socio-assistenziali.
3. La Provincia può rifiutare di fornire l'intervento assistenziale consistente nel ricovero presso istituti, laddove esso risulti palesemente spropositato per l'assistenza all'utente, ed in contrasto, quindi, con le finalità che tale regolamento si propone ai sensi dell'art.1.

Art. 8

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione

1. L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione rappresenta un'assistenza educativa specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente con disabilità, per sopperire ai problemi di autonomia e comunicazione.
 2. La necessità di tale forma di assistenza deve essere riconosciuta nella diagnosi funzionale effettuata dall'ASL e dal Piano Educativo Individualizzato/personalizzato (in seguito chiamato P.E.I).
- Il P.E.I è finalizzato ad accertare, infatti, "il diritto all'assegnazione di un educatore" sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro handicap dell'istituzione scolastica e

quindi il Pei rappresenta le reali necessità per i singoli alunni da cui si evince l'utilizzazione di tutte le risorse, professionali e materiali necessarie per una migliore integrazione scolastica e sociale dell'alunno con disabilità . La mancata indicazione nel P.E.I della necessità di integrare il lavoro del docente di sostegno con quella dell'educatore non garantisce l'accesso al servizio.

Art. 9

Prestazioni fornite dal Servizio di assistenza specialistica

- 1.** Il servizio di assistenza specialistica persegue la crescita armonica della personalità dell'alunno con disabilità sensoriali e/o psicofisiche favorendone l'integrazione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre forme di assistenza garantite dalla Scuola, quali il sostegno didattico e l'assistenza di base che impegnano il corpo docente e i collaboratori scolastici coerentemente con gli obiettivi del PEI.
- 2.** Per il raggiungimento di tali obiettivi il Servizio svolge le seguenti prestazioni:
 - a) Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base, di autonomie sociali e di comunicazione intenzionale;
 - b) Attività di interpretariato volte a consentire l'apprendimento e la comprensione, con particolare riferimento ai soggetti affetti da disabilità dell'udito;
 - c) Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
 - d) Iniziative di integrazione tra l'alunno in condizione di disabilità e il contesto scolastico;
 - e) Cura delle relazioni con la famiglia;
 - f) Assistenza e mediazione nella partecipazione ad attività ludiche, sportive.
- 3.** Il Servizio per l'integrazione scolastica si svolge durante l'anno scolastico prevalentemente presso le Scuole frequentate dal soggetto affetto da disabilità, salvo in casi di impossibilità a frequentare la scuola, da evincersi da certificazione clinica, presso il domicilio dell'alunno.
- 4.** Limitatamente ai ciechi e agli ipovedenti le attività extra scolastiche vengono svolte presso il domicilio dell'assistito;
- 5.** L'assistenza specialistica sarà sospesa o revocata nel caso in cui il soggetto assistito interrompa, senza giustificato motivo e per un periodo superiore ad un mese, la frequenza della scuola.

6. Le prestazioni socio-assistenziali indicate nel presente articolo devono, ad ogni modo, essere erogate garantendo:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio e professionalmente qualificate e costantemente aggiornate sulle metodologie e tecniche educative, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza;
- d) l'integrazione con i servizi socio-sanitari e scolastici.

7. Il personale dovrà, altresì, garantire l'attività costante di documentazione, verifica, valutazione, formazione e aggiornamento.

Art. 10

Personale per l'assistenza

1. La Provincia di Foggia, mediante avviso pubblico procede alla istituzione di tre elenchi di operatori/educatori idonei a cui conferire l'incarico di assistenza, escludendo ogni rapporto di subordinazione o dipendenza.

Gli elenchi sono relativi alle seguenti attività:

- Educatori per l'Assistenza Specialistica;
- Educatori tiflogici;
- Assistenti alla comunicazione.

2. In aderenza a quanto previsto dall'art. 46 del regolamento regionale 4/2007, possono presentare domanda coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli:

- a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
- b) laurea in Scienze dell'educazione, ex indirizzo di Educatore professionale extrascolastico;
- c) laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
- d) laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della formazione, indirizzi Scienze dell'educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
- e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;
- f) laurea in Scienze dell'educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo Processi di formazione e valutazione, abbinata ad una esperienza documentata nel settore dei servizi socio-assistenziali almeno triennale.

g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;

h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in operatore per la mediazione culturale;

3. Per i soggetti di cui alla lettera f) non è richiesta l'esperienza almeno triennale laddove essi risultano già in elenco alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale 4/2007. In caso contrario essi possono ricoprire funzioni educative nel settore dei servizi socio assistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socio educativi e di cura delle persone.

4. Per l'inclusione nell'elenco degli assistenti alla comunicazione oltre ad uno dei titoli indicati al precedente comma 2, gli interessati dovranno essere in possesso dell'Attestato di frequenza del Corso di Lingua italiana dei segni L.I.S., o di altro corso equivalente, con durata non inferiore a 480 ore;

5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, possono essere inseriti negli elenchi di cui all'art. 12 gli assistenti alla comunicazione in possesso di diploma e di attestato di frequenza al corso LIS conseguito entro il 31/12/2011, ovvero i diplomati iscritti ai corsi LIS entro la data di approvazione del presente Regolamento, potranno essere inseriti anche successivamente al conseguimento dell'attestato.

6. Oltre ad uno dei titoli indicati al precedente comma 2, per l'inclusione nell'elenco degli operatori tiflogici, gli interessati dovranno essere in possesso dell'Attestato di frequenza al corso di "Informazione Tiflogica ed Alfabetizzazione braille, rilasciato dall'I.RI.FO.R.- Istituto per la Ricerca, la Formazione e Riabilitazione, o altro corso ad esso equivalente, con durata non inferiore a 160 ore;

7. in deroga a quanto previsto al precedente comma 2 possono essere inseriti negli elenchi di cui all'art.12 gli educatori tiflogici in possesso di diploma e di attestato di frequenza al corso di Informazione tiflogia e alfabetizzazione Braille rilasciato dall'IRIFOR entro il 31 /12/2011.

8. Il requisito previsto al comma 4 è necessario per poter svolgere attività di assistenza specialistica a favore dei minorati dell'udito.

9. Il requisito di cui al comma 6 è necessario per poter svolgere attività a favore dei minorati della vista.

10. Per l'inclusione nell'elenco dell'assistenza specialistica (autonomia e comunicazione), in deroga a quanto previsto al precedente comma 2, possono essere inseriti gli assistenti in possesso di diploma e di attestato di frequenza a corsi di C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e corso di Terapia Cognitivo

Comportamentale (ABA) conseguiti entro il 31/12/2011 ovvero i soli assistenti di alunni transitati dalla scuola media agli istituti superiori al fine di tutelare il psicofisico nella continuità didattica ed educativa.

11. In deroga a quanto previsto nel presente regolamento, è consentito per l'anno scolastico 2012/2013 iscrivere negli elenchi degli operatori per l'assistenza specialistica, diplomati che abbiano avuto un'esperienza lavorativa retribuita nel settore per almeno due anni.

Art. 11

Criteri di nomina degli operatori/educatori

- 1.** La Provincia, a conclusione dell'esame della documentazione degli operatori/educatori in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, forma gli elenchi degli educatori per l'eventuale conferimento dell'incarico.
- 2.** Competente all'istituzione degli elenchi degli educatori/operatori a cui conferire l'incarico per le attività di assistenza è il Dirigente Settore Politiche Sociali della Provincia di Foggia.
- 3.** La posizione in elenco non darà diritto di precedenza per il conferimento dell'incarico.

Art. 12

Tenuta degli elenchi

- 1.** Il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia è competente alla tenuta di 3 distinti elenchi in cui sono iscritti gli operatori per l'assistenza specialistica, gli educatori tiflogici e gli assistenti alla comunicazione.
- 2.** Gli elenchi hanno validità di un anno scolastico.
- 3.** Gli elenchi vengono aggiornati ed integrati annualmente previa pubblicazione dell'avviso per l'inserimento negli elenchi degli operatori per l'assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuole della Provincia di Foggia da parte dell'Ente.

Art. 13

Conferimento degli incarichi per educatori tiflogici e operatori LIS e operatori per l'assistenza specialistica nelle scuole

- 1.** La Provincia di Foggia, trasmette all'UICI e all'ENS e alle scuole richiedenti, entro il mese di agosto, precedente l'anno scolastico di riferimento, gli elenchi dei soggetti idonei per il conferimento dell'incarico.

2. L'UICI, con esclusivo riferimento all'elenco provinciale di settore, sarà responsabile per assegnazione dell'incarico agli educatori tiflogici.

3. L'ENS, con esclusivo riferimento all'elenco provinciale di settore, sarà responsabile per l'assegnazione dell'incarico agli operatori LIS.

4. La scuola di secondo grado, assegnataria di risorse, con esclusivo riferimento all'elenco provinciale di settore, sarà responsabile per l'assegnazione dell'incarico diretto all'operatore.

5. L'esito negativo di una proposta di contratto come operatore per l'assistenza specialistica profilo A B e C comporta i seguenti effetti:

1. La rinuncia ad una proposta di incarico o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base degli elenchi approvati dalla Provincia per l'anno scolastico successivo;

2. Per gli operatori utilmente inseriti negli elenchi profilo A , B e C la mancata accettazione senza giustificato e valido motivo, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di incarico conferita sulla base degli elenchi approvati comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze e la cancellazione dall'elenco;

3. In caso di esaurimento degli elenchi, o comunque, in carenza di aspiranti interessati, l'incarico verrà conferito dal Dirigente del Settore Bibliotecario, Museale e delle Politiche Sociali della Provincia di Foggia che provvederà all'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto:

a) rilevanza economica del contratto;

b) sede;

c) elenco di inserimento preferenziale nel caso in cui l'operatore risulta essere incluso in più profili.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti all'incarico, rende le operazioni di conferimento di incarico non soggette a rifacimento. Per disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sarà utilizzato l'elenco provinciale.

La Provincia di Foggia, in base alla rilevazione del fabbisogno delle scuole e ai criteri di ripartizione alunno/ore determinati dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, assegnerà alle scuole le risorse necessarie a sostenere l'incarico diretto agli operatori.

Art. 14

Modalità di presentazione delle domande per accedere al servizio di assistenza

1. Il dirigente scolastico deve presentare domanda per ottenere il servizio di assistenza specialistica a favore dei soggetti disabili che frequentano la scuola che egli dirige, entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno scolastico.

1.bis L'UICI deve presentare domanda per ottenere il servizio di assistenza tiflogica a favore dei soggetti aventi diritto, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico, corredandola del Progetto attuativo e dell'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto, specificandone i dati anagrafici e di residenza, nonché la scuola/classe da frequentare.

2. La domanda (MOD 01), da inoltrare al Settore Bibliotecario, Museale e delle Politiche Sociali - Servizio Politiche Sociali, dovrà essere redatta in carta semplice e contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti che necessitano di assistenza;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per certificato di nascita, residenza e stato di famiglia dei soggetti che necessitano di assistenza;
- c) attestazione dell'iscrizione scolastica dei soggetti disabili;
- d) situazione economica equivalente (Isee);
- e) certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi delle vigenti disposizioni, attestanti la menomazione e la gravità dell'handicap di ogni singolo soggetto per il quale l'assistenza è richiesta ossia il verbale collegio tecnico e relativa diagnosi funzionale;
- f) il P.D.F. e il P.E.I. rilasciati a cura del gruppo GLH operativo della scuola.

3. Alla domanda potrà essere allegata, al fine di consentire una migliore valutazione delle richieste ivi contenute, una relazione dell'U.I.C.I. o dell'E.N.S. relativa ad ogni singolo soggetto che necessita di assistenza.

4. Le domande pervenute tardivamente saranno prese in considerazione soltanto nei casi di eccezionale gravità o per giustificati motivi documentati.

Art. 15

Istruttoria delle domande

- 1.** Il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia, secondo i criteri individuati dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, provvede all'istruttoria delle domande, all'esame preliminare e sommario di sussistenza dei presupposti per poter fruire dell'assistenza specialistica.
- 2.** Laddove da tale esame risulti esclusa in modo non equivoco la competenza assistenziale della Provincia, la domanda verrà archiviata previa comunicazione scritta e motivata agli interessati.
- 3.** Tale comunicazione potrà contenere, altresì, indicazioni riguardanti l'ente a cui rivolgersi, laddove tale individuazione sia pacifica.
- 4.** Laddove, invece, sussistono i requisiti per accedere al servizio di assistenza specialistica, fatto salvo quanto previsto dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente Regolamento, il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia provvederà, dopo aver determinato le ore settimanali e l'importo da assegnare all'istituto scolastico che ha in carico la persona disabile le risorse per l'assegnazione dell'incarico all'educatore tra quelli inseriti nell'elenco provinciale degli educatori di assistenza specialistica, tenuto conto del tipo di handicap e della gravità dello stesso.
- 5.** Laddove il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere il costo del servizio per intero o secondo le percentuali previste nell'allegato B, la quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell'utente verrà corrisposta da quest'ultimo direttamente con proprio reddito da versare mediante modalità che verranno comunicate all'interessato da questo Ente.

Art. 16

Monte ore del servizio per l'assistenza specialistica

- 1.** Il monte ore settimanale individuale per ciascun educatore sarà parametrato considerando l'impegno del monte ore settimanale del docente di sostegno e il tempo scuola frequentato dall'alunno disabile prevedendo un massimo di ore concorrenti a coprire l'intero tempo scuola frequentato dall'alunno (ad esempio tempo scuola 30 ore- docente di sostegno 18 – monte ore massimo settimanale operatore 12) per la durata dell'intero anno scolastico in relazione alla gravità della disabilità sensoriale e/o psicofisica del caso e in coerenza con le risorse economiche a disposizione per l'erogazione del servizio.

2. Nel caso in cui il P.E.I dell'alunno non specifichi l'utilizzazione dell'educatore l'assegnazione sarà effettuata in aderenza a quanto disciplinato dalla Circolare Ministeriale MIUR n. 61 del 18 luglio 2012, pertanto, l'educatore sarà assegnato alla scuola e non al singolo disabile. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

3. Le prestazioni di assistenza scolastica ed extrascolastica dovranno essere garantite nei giorni e negli orari previsti dal PEI, e nel rispetto del principio di flessibilità.

Art. 17

Acquisto di sussidi didattici e supporti

1. La Provincia di Foggia, su richiesta dei dirigenti scolastici, provvede a garantire per il tramite dell'U.I.C.I. forme di supporto tiflodidattico quali ad esempio la trascrizione dal nero al Braille, il foto ingrandimento, le registrazioni audio in formato accessibile dei testi scolastici.

2. I dirigenti scolastici potranno presentare domanda direttamente all'U.I.C.I. (MOD 02) per tale forme di assistenza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno scolastico, indicando la tipologia di supporto tiflodidattico richiesto.

3. Domande tardive potranno essere ammesse, previa espressa motivazione sulle ragioni del ritardo, se ritenute valide dal Servizio delle Politiche Sociali.

4. Ad ogni modo la prestazione fornita è da intendersi a titolo di prestito, costituendo patrimonio dell'Amministrazione Provinciale.

5. Tali forme di assistenza saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio, e comunque non oltre la somma che annualmente la Provincia deciderà di destinare a tali tipologie di intervento e della quale si darà idonea pubblicità.

Art. 18

Frequenza di Corsi di qualificazione professionale e di Corsi universitari

1. La Provincia potrà, altresì, sostenere la frequenza di Corsi di qualificazione professionale, di tirocinio pratico, nonché dell'Università, laddove questa non sia già garantita da altri enti.

2. Ai fini del sostegno economico i Corsi dovranno comportare l'obbligo della frequenza e avere una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni; gli studenti universitari potranno, invece, ottenere un sostegno economico limitatamente

alla frequenza di un solo corso di laurea e per un periodo che non superi i quattro anni di iscrizione fuori corso.

3. Il sostegno sarà erogato (MOD 03) soltanto a seguito di valida documentazione attestante la frequenza dei Corsi di qualificazione professionale e dei Corsi universitari.

Art. 19

Iniziative per l'aggiornamento degli operatori del servizio di assistenza specialistica

1. La Provincia di Foggia si impegna a garantire periodicamente corsi di aggiornamento a favore degli educatori del servizio di assistenza specialistica.
2. Tali corsi potranno essere svolti da associazioni, quali l'U.I.C.I., l'E.N.S. o altre associazioni delle quali la Provincia si avvale per l'assistenza ai disabili.

Art. 20

Svolgimento di attività musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale

1. La Provincia, in mancanza di attività da essa organizzate, provvede a sostenere lo svolgimento di attività volte ad una migliore integrazione sociale, quali lo studio della musica, attività ginnico - sportive ed altre attività ricreative e culturali.
2. La richiesta (MOD 04) dovrà contenere, oltre l'attestazione della disabilità laddove non già in possesso del Servizio delle Politiche Sociali della Provincia, l'indicazione dell'attività che si intende svolgere, la documentazione della spesa necessaria e i benefici che tale attività apporterebbe al soggetto disabile.
3. La Provincia di Foggia destinerà annualmente una data somma per tali attività. Nei limiti di tale somma, della quale sarà data idonea pubblicità, il sostegno sarà erogato tenuto conto della gravità dell'handicap, dell'idoneità di quella determinata attività a migliorare l'integrazione sociale e la vita di relazione del soggetto richiedente, e delle altre forme di assistenza delle quali il soggetto già beneficia.
4. Sono esclusi da tale servizio i soggetti che già si avvalgono del ricovero residenziale o semiresidenziale.

Art. 21

Strutture per il ricovero residenziale e semiresidenziale

1. Le strutture per l'assistenza ai disabili sensoriali, per poter prestare il servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale in convenzione con la Provincia, devono essere in regola con tutte le normative vigenti ad esse applicabili, sia regionale, nazionali che europee.

2. Le strutture devono, altresì, per la loro legittimazione ad operare, essere iscritte nei registri all'uopo previsti dalle norme vigenti.

3. L'accreditamento non costituisce alcun obbligo ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi, servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

Art. 22

Convenzioni con le strutture per il ricovero residenziale e semiresidenziale

1. La Provincia provvede mediante apposite convenzioni da stipularsi con le strutture che forniscono assistenza ai disabili sensoriali ad individuare le prestazioni e i servizi che le stesse dovranno fornire e a stabilire, altresì, i costi necessari per il ricovero residenziale e semiresidenziale.

2. La Provincia provvederà a stipulare tali convenzioni, *in primis*, con le strutture presenti sul territorio provinciale.

3. In caso di assenza nell'ambito provinciale di strutture che forniscano il tipo di assistenza richiesta, la Provincia provvederà a stipulare apposite convenzioni con le strutture presenti sul territorio regionale e nazionale, seguendo il principio della maggior vicinanza al luogo di residenza del soggetto bisognoso di assistenza.

4. Le strutture con cui si stipulano le suddette convenzioni dovranno essere in possesso di una regolare autorizzazione ad operare ed essere iscritte nei registri all'uopo previsti dalle norme vigenti.

Art. 23

Modalità e tempi di presentazione delle domande per il ricovero residenziale e semiresidenziale

1. L'interessato, o se trattasi di minorenni, l'esercente la patria potestà o il tutore legale, al fine di poter usufruire del servizio di ricovero residenziale o semiresidenziale, dovrà inoltrare annualmente richiesta motivata al Servizio delle Politiche Sociali della Provincia di Foggia.

2. Essa dovrà essere redatta in carta semplice e contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici del soggetto che necessita di assistenza;

b) certificato di nascita, residenza e stato di famiglia;

c) certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi delle vigenti disposizioni, attestanti la menomazione e la gravità dell'handicap;

d) il P.D.F. e il P.E.I. rilasciati dall'ASL, ai sensi del DPR del 22 aprile 1994;

e) situazione economica equivalente (Isee);

3. Alla domanda (MOD 05) potrà essere allegata, al fine di consentire una migliore valutazione delle richieste ivi contenute, una relazione dell'U.I.C. o dell'E.N.S. con parere motivato sulla necessità di tale forma di assistenza.
4. Il richiedente potrà, altresì, indicare la struttura presso la quale essere ricoverato.
5. Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno.
6. Le domande, pervenute tardivamente, saranno prese in considerazione soltanto nei casi di eccezionale gravità.

Art. 24

Istruttoria delle domande per il ricovero

1. Il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia, tenuto conto delle priorità e degli ordini di intervento previsti dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, provvede all'istruttoria delle domande, all'esame preliminare e sommario di sussistenza dei presupposti per poter fruire servizio di ricovero residenziale o semiresidenziale.
2. Laddove dalla documentazione presentata risultino sussistere le condizioni di ammissibilità per accedere al servizio assistenziale di ricovero residenziale o semiresidenziale la Provincia individuerà la struttura più idonea presso la quale ricoverare il richiedente, tenuto conto della gravità dell'handicap, della distanza della struttura dall'abitazione del soggetto, e delle concrete esigenze del soggetto richiedente.

Art. 25

Determinazione della Situazione Economica Equivalente

1. La valutazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare, ed è calcolata secondo le formule indicate nell'art. 5 del Regolamento regionale 4/2007, che qui si considera interamente riportato.
2. Nelle more degli adempimenti previsti al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 4/2007 la situazione economica del richiedente è valutata sulla base dei criteri previsti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.109, così come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130.
3. Il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 4/2007, è composto dal richiedente medesimo, dai componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233 e

del Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedenti ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Art. 26

Criteri di compartecipazione alla spesa

- 1.** Il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio laddove l'ISEE non superi Euro 7.5000,00.(valore ISEE minimo regionale)
- 2.** Il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio laddove l'ISEE superi Euro 30.001,00.
- 3.** La provincia prevede nell'allegato B, da considerarsi parte integrante del presente regolamento, le quote di compartecipazione alle prestazioni degli utenti ricadenti nelle fasce ISEE comprese nei limiti sopra individuati.
- 4.** La quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell'utente verrà corrisposta da quest'ultimo direttamente con il proprio reddito, o con l'aggiunta della quota di compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
- 5.** Le soglie, minima e massima, di ISEE per le condizioni di accesso e di compartecipazione alle prestazioni sono aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Puglia da definire sulla base delle risultanze del monitoraggio del territorio regionale.

Art. 27

Servizio di Segretariato Sociale

- 1.** Il Servizio di Segretariato Sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti, le opportunità e i servizi, nonché funzione di prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.
- 2.** Tale Servizio è svolto del Servizio delle Politiche Sociali della Provincia di Foggia.

Art. 28

Carta dei Servizi

- 1.** La Provincia o il soggetto erogatore dei servizi indicati dal presente regolamento è tenuto ad adottare la Carta dei Servizi secondo quanto previsto dall'art. 58 della Legge regionale 19/2006.

2. La Carta dei Servizi assicura l'informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La Carta dei Servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento dei soggetti e delle strutture e del successivo inserimento nell'albo regionale.

Art. 29

Accordo di programma

La Provincia si impegna a concludere nel minor tempo possibile un accordo di programma con l'ASL, i Comuni, e le Istituzioni scolastiche, al fine di raggiungere in maniere più organica e armonica gli obiettivi previsti all'art. 1 del presente regolamento, e in aderenza a quanto previsto dalla Legge regionale 19/2006 e dall'art. 13 della legge quadro 104/92, laddove si manifesta chiaramente la preferenza verso soluzioni di questo tipo per una migliore progettazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali.

Art. 30

Fonti di finanziamento

1. Per garantire i servizi indicati nel presente regolamento, fermo restando l'eventuale partecipazione alla spesa da parte degli utenti, la Provincia utilizza, oltre a fonti proprie, le risorse messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea, nel rispetto delle normative vigenti.

2. Nel rispetto del principio di flessibilità, i fondi saranno destinati ai diversi servizi forniti dalla Provincia in misura proporzionale alle richieste pervenute e alla gravità dei singoli casi, da valutare caso per caso.

3. I servizi potranno subire modifiche, variazioni, alterazioni, diminuzioni ed anche soppressioni soltanto laddove esigenze di bilancio, dettagliatamente motivate, lo impongano.

Art. 31

Modalità di partecipazione dell'U.I.C.I. e dell'E.N.S.

1. Le sezioni provinciali dell'U.I.C.I. e dell'E.N.S. collaborano con il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia, mediante l'indicazione di un proprio rappresentante:

- per l'attività relativa all'esame preliminare e all'istruttoria delle domande di richiesta degli interventi socio-assistenziali;
- per l'istruttoria delle domande degli operatori che forniscono l'assistenza specialistica;

- per la conoscenza approfondita delle condizioni dei soggetti destinatari dell'assistenza esprimendo un parere motivato sugli interventi più idonei in relazione alla forma di assistenza prescelta;
- per ogni altra attività concordata con il Servizio delle Politiche Sociali della Provincia di Foggia.

Art. 32

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce *in toto* il precedente regolamento disciplinante l'erogazione dei servizi e degli interventi assistenziali in favore dei disabili sensoriali.
2. Il presente regolamento può, altresì, essere modificato laddove esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio lo richiedano, con la possibilità di definire più appropriate modalità di intervento, ad ogni modo, nel rispetto degli obiettivi previsti dall'art. 1.

ALLEGATO

Le quote di compartecipazione delle prestazioni previste dall'art. 5 del "*Regolamento per l'erogazione dei servizi e degli interventi in favore dei portatori di handicap sensoriali e psico-fisici*" sono le seguenti:

ISEE inferiore o uguale a €7.500,00	0%
ISEE > €7.500,00 e ≤ €12.000,00	25%
ISEE > €12.001,00 e ≤ €16.500,00	35%
ISEE > €16.001,00 e ≤ €21.000,00	45%
ISEE > €21.001,00 e ≤ €25.000,00	55%
ISEE > €25.001,00 e ≤ €30.000,00	65%
ISEE oltre 30.001,00	100%

L'ALLEGATO è soggetto a valutazione biennale.

Le modificazioni potranno rispondere ad esigenze di bilancio, di efficienza del servizio o di qualsiasi altra esigenza all'uopo motivata dall'Amministrazione Provinciale.

Le modificazioni potranno riguardare ogni singola parte dell'ALLEGATO.

L'ALLEGATO si considera parte integrante del "*Regolamento per l'erogazione dei servizi e degli interventi in favore dei portatori di handicap sensoriali e psico-fisici*".